



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 75/12

ORDINANZA LIMITAZIONE VELOCITA' IN VIA FRATELLI VALLERO

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Rilevato che a seguito dell'istituzione del doppio senso di marcia in Via Fratelli Vallero sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini residenti nella zona, con le quali si evidenzia, fra l'altro, la necessità di limitare la velocità nella via in questione.

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dall'Amministrazione Comunale, determinando di limitare la velocità nella via.

Visto che, in relazione all'art. 142, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, è possibile, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, fissare limiti diversi da quelli fissati dall'art. 142, 1° comma, del detto D. Lgs;

Visto l'art. 343, comma 2, del Regolamento emanato con DPR 16.12.1992, n. 495 che testualmente recita:

"2. l'Ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali".

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento proposto.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

ORDINA

Che in via Fratelli Vallero i veicoli non potranno superare la velocità massima di 30 Km/h.

Sono abrogati i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o incompatibili con il presente atto.

La presente ordinanza diventa esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica regolamentare da installarsi nelle zone interessate a cura dell'ufficio tecnico comunale.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada.

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 19 novembre 2012

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it